

dossier

27 dicembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2022

Profili finanziari

A.C. 3424

Edizione provvisoria



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 405

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

per il 2023, euro 5,478 milioni a decorrere dal 2024, euro 5,443 milioni per il 2025, euro 5,426 milioni per il 2026, euro 9,008 milioni per il 2027 e in euro 10,798 milioni dal 2028.

La spesa stipendiale nel periodo considerato tenderebbe a decrescere in relazioni alle previste cessazioni del personale; pur tuttavia, si ritiene sempre in via cautelativa cristallizzare detta misura della massa stipendiale alla luce degli incrementi retributivi che interverranno con i futuri rinnovi contrattuali. In tal senso, gli oneri contributivi a carico dello Stato, sono stimabili in euro 5,493 milioni per il 2022, euro 11,079 milioni per il 2023, euro 16,570 milioni a decorrere dal 2024, euro 16,464 milioni per il 2025, euro 16,414 milioni per il 2026, euro 27,250 per il 2027 ed euro 32,665 milioni dal 2028.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT, che fornisce la metodologia adottata per la quantificazione degli oneri, senza tuttavia esplicitare tutte le basi di calcolo utilizzate (ad esempio, mancano i riferimenti relativi alla numerosità della platea interessata e alla massa retributiva assunta come base di calcolo). In proposito, andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di dettaglio.

Commi 101 - 102

(Applicazione al personale delle Forze di polizia dell'articolo 54 del DPR 10992/1973)

Le norme prevedono che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, si applichi l'articolo 54 del DPR 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti militari dello Stato, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile (comma 101).

L'articolo 54 del DPR 1092/1973 prevede, tra l'altro, che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per l'attuazione di tali disposizioni, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031 (comma 102).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Calcolo quota retributiva pensione Forze di polizia ad ordinamento civile con applicazione aliquota 2,44% per ogni anno utile	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame deriva una maggiore spesa pensionistica, come riportata per gli anni 2022-2031 nella tabella che segue:

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2025	Onere 2026	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28
2023	€ -	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024	€ -	€ -	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89
2025	€ -	€ -	€ -	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91	€ 3.075.778,91
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69
2029	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75
2030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.794.442,72	€ 2.794.442,72
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.744.801,31
TOTALI	€ 28.214.311,28	€ 32.527.982,68	€ 36.764.931,58	€ 39.640.786,49	€ 43.090.995,44	€ 46.387.573,22	€ 49.248.886,91	€ 51.937.172,65	€ 54.771.615,38	€ 57.468.416,68

Fonte: RT

La RT chiarisce che l'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del DPR 1092/1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (L. 121/1981). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso, in quanto lo stesso art. 61 del DPR 1092/1973, estende l'efficacia del citato art.

54 al personale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

- è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (con un numero di anni compreso tra 15 e 18 al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (meno di 15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale ¹già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma prevede che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, si applichi l'articolo 54 del DPR 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti militari dello Stato, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si evidenzia in proposito che la RT non fornisce dati ed elementi di valutazione che consentano una puntuale verifica della quantificazione effettuata.

In particolare andrebbe forniti ulteriori elementi disaggregando l'onere per le due platee, tenendo distinti i soggetti che andranno in pensione dal 2022 e il personale già cessato entro il 2021 e fornendo indicazioni sulla numerosità delle stesse nonché sulla base pensionabile cui si applica l'aliquota.

Commi da 103 a 109 e commi da 116 a 118 **(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)**

Le norme, con effetto dal 1° luglio 2022, prevedono che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), in regime di sostitutività delle